



REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce funzioni e compiti dell'Avvocatura Comunale, gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso e definisce i principi che ne ispirano l'azione.
2. Nell'ambito delle proprie competenze e secondo il modello organizzativo dell'Ente, l'Avvocatura Comunale è organizzata in struttura autonoma alle dirette ed esclusive dipendenze del Sindaco, nel rispetto dell'autonomia professionale forense.
3. L'Avvocatura Comunale annovera in organico, oltre i legali, gli istruttori -anche direttivi- di cui si avvale per lo svolgimento di tutte le attività amministrative preliminari, connesse e conseguenti ad ogni contenzioso; tanto, anche per la creazione del fascicolo digitale, nonché per tenere i collegamenti con gli altri Uffici dell'Ente per tutte le attività utili alla difesa.
4. All'attribuzione dei carichi di lavoro e delle competenze interne, nel rispetto delle professionalità acquisite dal personale in servizio, provvede l'Avvocato Direttore con propri Ordini di Servizio .

Art. 2

L'Avvocato Direttore

1. Alla Direzione dell'Avvocatura Comunale, nella posizione di *primus inter pares*, è posto un Avvocato iscritto all'Elenco Speciale -annesso all'albo professionale di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) della L. n. 247 del 31.12.2012- abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, che coordina l'attività e la trattazione degli affari contenziosi e consultivi.
2. L'Avvocato Direttore, inoltre:
 - a) determina le direttive inerenti la trattazione delle vertenze;
 - b) assegna ai legali in servizio gli affari contenziosi e consultivi, assicurando il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione tra gli avvocati;
 - c) esercita i poteri di spesa in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di stretta competenza;
 - d) nell'assegnare lo studio e la trattazione delle controversie nonché il patrocinio di esse ai singoli legali, applica un criterio di equa distribuzione dei carichi di lavoro, sotto il profilo professionale dell'impegno, della natura degli atti e delle rispettive attitudini, specializzazione ed esperienze professionali;
 - e) qualora non vi provveda il Dirigente tecnico competente per materia, o per evidenti ragioni d'urgenza, può nominare periti di parte esperti, sia interni che esterni all'Amministrazione;
 - f) l'Avvocato Direttore ha, poi, facoltà di nominare delegati e domiciliatari che consentano di essere presenti in udienza anche nel caso di liti dinanzi a giurisdizioni lontane territorialmente, ovvero coincidenti temporalmente nella trattazione.
 - g) sovrintende alle transazioni delle liti e alle attività di recupero crediti conseguenti ai provvedimenti adottati dalla Corte dei Conti e a mezzo del concessionario della riscossione al recupero delle spese

legali;

h) ottempera a tutte le altre funzioni dirigenziali, garantendo il raggiungimento degli obiettivi possibili in ragione della funzione e dei mezzi disponibili.

3. Tra i legali in servizio presso l'Avvocatura, l'Avvocato Direttore delega la funzione vicaria nei casi di sua assenza o impedimento. La stessa può essere svolta anche alternativamente da più legali nel corso dell'anno.

Art. 3

Gestione degli affari contenziosi

1. Compete ordinariamente all'Avvocatura Comunale la gestione degli 'affari contenziosi', da intendersi come la rappresentanza e l'assistenza in giudizio a mezzo di avvocati iscritti negli elenchi speciali annessi all'albo professionale di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) della L. n. 247 del 31.12.2012.

2. I legali dell'Avvocatura Comunale esercitano la propria funzione dinanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati, in qualunque sede, a seguito di procura generale o speciale firmata dal legale rappresentante p.t. dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Comunale.

3. Le spese d'iscrizione all'Albo professionale sono a carico dell'Ente, essendo l'esercizio della professione obbligatoriamente svolta nell'interesse esclusivo dell'Ente medesimo.

4. Fatta salva l'assistenza legale di cui al successivo art. 4, i legali dell'Avvocatura interna non intervengono nelle procedure non contenziose o stragiudiziali, che sono eseguite come ordinari procedimenti amministrativi dai vari Settori/Servizi/Uffici nell'ambito della propria competenza per materia. E' fatto salvo il disposto dell'art. 208 del Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

5. Resta, inoltre, prioritario per l'Ente -anche per il conseguimento di un maggior risparmio di spesa- garantire la gestione del contenzioso a mezzo di funzionari delegati nelle materie previste e dove consentito dalla legge (es.: lavoro, tributi, depenalizzazione, fallimento...).

6. L'Avvocatura Comunale oltre al patrocinio dell'ordinario contenzioso in materia civile ed amministrativo e compatibilmente con i carichi di lavoro complessivi cura:

- il contenzioso relativo al risarcimento danni per la responsabilità extracontrattuale dell'Ente limitatamente a quelle fattispecie rientranti nella soglia *SIR* (*Self Insurance Retention*) -ossia comprese entro l'importo, contrattualmente definito, che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro- e, quindi, non coperte da garanzie assicurative;

- il contenzioso per il recupero dei danni al patrimonio dell'Ente, anche garantito da copertura assicurativa del danneggiante;

Resta, invece, escluso dalle competenze dell'Avvocatura il contenzioso sopra la soglia *SIR* e quello afferente le altre coperture assicurative (ad es. RCA), devoluto per espresso patto di gestione di lite ai legali di fiducia della compagnia garante.

Analogamente, nell'ambito delle attività di riscossione coattiva dei crediti tributari ed extratributari, la difesa è assicurata dai legali di fiducia del soggetto, anche concessionario, delegato dall'Ente e cui è rilasciata apposita procura generale.

7. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della legge n. 114/2014 l'assegnazione degli 'affari contenziosi' avviene -a cura dell'Avvocato Direttore, coadiuvato dal personale amministrativo- secondo criteri di parità di trattamento e di specializzazione professionale; tanto, di norma, con l'ordinario criterio rotativo determinato dall'ordine di protocollazione dell'istanza (in sede consultiva) o del primo atto giudiziario (in sede contenziosa).

8. Con adeguata motivazione l'Avvocato Direttore può tuttavia procedere ad assegnare direttamente specifici affari contenziosi -ovvero ad avocarne a sé la cura- tenendo sempre conto che un adeguato, e oggettivamente sostenibile, carico di lavoro costituisce il presupposto per una utile gestione da parte del legale incaricato e per la possibile valutazione del suo operato.

9. L'Avvocato direttore — può co-firmare tutti gli atti — in ragione del ruolo e dei compiti connessi e partecipa comunque alla gestione del contenzioso , salvo legittimo impedimento ,nel qual caso è sostituito da chi esercita la funzioni vicarie.

Art. 4

Mediazione e negoziazione assistita

1. L'Avvocatura Comunale presta assistenza nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita nel rispetto di quanto stabilito con delibera di Giunta Comunale n. 27/2015.

2. Il legale incaricato può, eventualmente, essere affiancato da un legale esterno.

3. L'assegnazione degli incarichi avviene a cura dell'Avvocato Direttore, coadiuvato dagli istruttori, secondo criteri di parità di trattamento e di specializzazione professionale secondo un ordinario criterio rotativo, di norma determinato dall'ordine di protocollazione dell'istanza.

Art. 5

Incarichi conferiti a legali esterni

1. L'Amministrazione può chiedere la prestazione di patrocinio legale, anche per attività di recupero crediti, a legali esterni del libero foro:

a) per controversie che richiedano una particolare competenza specialistica;

b) nei giudizi dinanzi alle Magistrature Superiori, anche in mancanza di Avvocati interni abilitati al patrocinio;

c) laddove si presenti inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli Avvocati interni all'Ente;

d) laddove gli Avvocati interni siano gravati da un eccessivo carico di lavoro.

2. L'incarico è, in tali casi, attribuito nel pieno rispetto dell'art. 17, comma 1 lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) e delle linee guida ANAC n. 12, definite giusta delibera n. 907 del 24/10/2018, in quanto atto di regolazione ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del predetto Codice dei Contratti che espressamente lo prevede qualora riferito ad uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

a) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

a.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

a.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

b) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla precedente lett. a), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

c) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

d) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

e) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

3. L'incarico relativo ai servizi di cui al precedente comma e, tra essi, per quello di patrocinio legale, deve essere affidato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei Contratti, per un'esigenza puntuale ed episodica e non assume rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla

procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.

La determinazione dell'Avvocato Direttore resa ai sensi dell'art 107 del D. Lgs. 267/00 nel rispetto del vigente Statuto Comunale, previa ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità da parte del proprio personale a svolgere l'incarico, rappresenta il presupposto per la costituzione di un contratto d'opera professionale ai sensi degli articoli 2229 e seguenti del codice civile avente ad oggetto la trattazione della singola controversia o questione.

4. Sempre nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei Contratti, potrà disporsi l'affidamento diretto solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre, ossia:

- a) nei casi di consequenzialità tra incarichi (come ad es. in occasione dei diversi gradi di uno stesso giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi rispondendo -in tal caso- ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;
- b) in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata.

5. Nella determinazione d'incarico dovrà darsi atto di aver provveduto alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti, dell'insussistenza di conflitti d'interesse -che nell'esecuzione del contratto sono regolati dal Codice Deontologico Forense- nonché indicato ed impegnato l'ammontare della spesa presumibile sulla base di un preventivo scritto, nel rispetto della vigente legislazione di settore.

Sulla base di tale provvedimento e previa acquisizione delle polizze con le condizioni e i massimali stabiliti nella misura minima dal Ministero Giustizia ai sensi dell'art 12, comma 5, della legge 31.12.2012, n. 247 si procederà alla sottoscrizione di un disciplinare d'accettazione d'incarico.

Ove dovesse disporsi con urgenza -in considerazione di tempistiche stringenti per la costituzione in giudizio- potrà procedersi anche sulla sola scorta di autocertificazioni rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00.

In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta ad avviare tempestivamente il controllo dei requisiti oggetto di autocertificazione dando conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Nell'atto di conferimento dell'incarico dovrà essere previsto che, qualora a seguito del controllo sia accertata l'assenza dei requisiti, l'Amministrazione recederà dal contratto -fatto salvo il pagamento dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite- e procederà alle segnalazioni alle competenti Autorità.

6. Per i contratti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 lettera d), del Codice dei Contratti - nei settori ordinari pari ad € 750.000,00 - i servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice devono essere affidati secondo quanto previsto dalle disposizioni del Codice dei Contratti e dalle Linee Guida ANAC n. 4, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*» con obbligatorio ricorso all'Albo/Elenco interno e, solo qualora non risultino professionalità adeguate alla natura dell'incarico da affidare, all'indagine di mercato preventiva.

7. Per i contratti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 lettera d), del Codice dei Contratti la pubblicazione degli avvisi e dei bandi è disciplinata dall'articolo 142 del medesimo Codice per i settori ordinari.

Ferma la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale, capacità tecnica professionale ed economico-finanziaria, meglio precisati nelle Linee guida ANAC, occorre precisare che ai fini dell'aggiudicazione, si procederà esclusivamente ai sensi dell'articolo 95, comma 3 lettera b) del Codice dei Contratti, e che è consentito anche l'utilizzo del criterio del minor prezzo solo per i contratti di valore inferiore a 40.000,00 euro.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 (ossia in caso di affidamento diretto), qualora si debba procedere per importo pari o superiore a 40.000,00 euro, dovrà farsi ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, che consenta di selezionare il contraente attraverso sub-criteri tali da valorizzare la qualità del professionista, sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

- a) professionalità e competenza desunte, ad esempio, dal numero e dalla rilevanza dei servizi svolti dal concorrente affini a quelli oggetto dell'affidamento; per i sub-criteri e sub-pesi può farsi riferimento al numero e al valore economico degli incarichi pregressi assunti dal concorrente;
- b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dal progetto globale dei servizi offerti e dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, in grado di soddisfare al meglio le aspettative della stazione appaltante; per i sub-criteri e sub-pesi può farsi riferimento anche a proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti rispetto a quelli descritti nella documentazione di gara;
- c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica, fermo restando il rispetto del limite massimo del 30 per cento per il punteggio economico;
- d) titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto del servizio legale da affidare.

9. L'Avvocatura Comunale cura, attraverso i propri Uffici amministrativi di supporto, anche i contatti con i legali esterni incaricati, premurandosi di verificare periodicamente la trasmissione della documentazione comprovante l'espletamento dell'incarico e l'aggiornamento dello stato della lite.

10. Provvede a chiedere al legale esterno incaricato il dovuto parere in caso di ipotesi di transazione o, in caso di soccombenza, ai fini della proponibilità di gravame.

11. Le attività di liquidazione ai legali e consulenti tecnici esterni, anche di acconti sui compensi, avviene previa verifica:

- della sussistenza ed efficacia del titolo legittimante;
- della sussistenza di atti comprovanti l'attività svolta di cui è chiesto il pagamento;
- della congruità di quanto richiesto rispetto alla spesa preventivata e alle tariffe vigenti;
- dell'invio della nota pro-forma e/o della fattura nelle modalità previste dalla legge;
- della verifica della regolarità previdenziale degli avvocati;

Art. 6

Gestione degli affari consultivi

1. Compete ordinariamente all'Avvocatura Comunale la gestione degli 'affari consultivi', da intendersi come attività di prestazione di pareri legali unicamente su richiesta del vertice dell'Amministrazione e dei suoi Dirigenti o di chi ne fa le veci.

2. Possono chiedersi pareri all'Avvocatura interna soltanto laddove vi siano da affrontare questioni giuridiche complesse ed estranee a quella ordinaria gestione amministrativa per cui occorra soltanto conoscere e applicare le norme di legge e regolamentari esistenti.

3. Ogni richiesta di parere dovrà pervenire sempre completa di:

- quesito;
- rapporto in ordine ai fatti;
- documentazione di riferimento;
- indicazione del termine entro il quale il parere si rende necessario.

4. L'assegnazione degli 'affari consultivi' avviene a cura dell'Avvocato Direttore con i medesimi principi stabiliti per gli 'affari contenziosi'.

5. L'Avvocatura interna non può rendere pareri su richiesta di soggetti estranei all'Ente.

6. I pareri sono resi in forma scritta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta che viene, pertanto, tempestivamente assegnata al legale incaricato a cura dell'Avvocato Direttore, fatta salva l'avocazione e fermo restando – in tutti i casi- la sottoscrizione congiunta . Detto termine è di massimo venti giorni quando risultino evidenziate necessità connesse al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Il termine può essere interrotto unicamente per chiedere integrazioni documentali o chiarimenti ulteriori laddove il parere presenti profili di particolare complessità. In tal caso il termine ricomincia a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti o dei documenti.

8. Laddove il parere sia richiesto con urgenza, salva sempre la possibile richiesta di integrazioni, deve essere reso entro cinque giorni lavorativi anche sospendendo ogni altra attività in corso.

Art. 7

Supporto legale

1. L'Avvocatura Comunale collabora con gli Uffici competenti per materia nella redazione e/o revisione delle norme regolamentari e statutarie dell'Ente laddove ne sia richiesta.

2. L'Avvocatura Comunale, a mezzo dei propri legali, può fornire - a mezzo di apposite comunicazioni inviate prioritariamente per via telematica - utili indicazioni a tutti gli Uffici in ordine a modifiche normative od orientamenti giurisprudenziali o buone prassi.

Art. 8

Rapporti con gli altri Uffici dell'Ente

1. Al fine di consentire ai legali dell'Ente di svolgere il proprio ruolo, sia in relazione all'attività contenziosa che consultiva, tutti i Settori/Servizi/Uffici forniscono all'Avvocatura Comunale la massima collaborazione in tempi brevi, dovendosi tenere conto dei termini e delle scadenze previste dalla legge e dai codici di procedura.

2. Tutti i Settori/Servizi/Uffici -per ogni vertenza e prioritariamente in formato elettronico- devono trasmettere all'Avvocatura un rapporto sufficientemente dettagliato da consentire ogni valutazione nella predisposizione della difesa, accompagnato da tutta la documentazione di riferimento. In mancanza l'Avvocato Direttore sollecita il Responsabile del Settore/Servizio/Ufficio competente a provvedere, declinata ogni responsabilità per l'impossibilità di predisporre una compiuta difesa.

3. Laddove l'Avvocatura Comunale ravvisi la difficoltà di condurre una difesa utile agli interessi dell'Amministrazione o la necessità di una transazione, di una desistenza o dell'adozione di provvedimenti in autotutela ne informa i competenti Settori/Servizi/Uffici e, all'occorrenza, anche il Sindaco.

4. In caso di sentenze sfavorevoli, l'Avvocatura Comunale provvede a comunicarle ai Settori/Servizi/Uffici competenti per materia, affinché gli stessi provvedano a darvi esecuzione anche mediante la proposta al Settore Ragioneria per il riconoscimento del debito fuori bilancio nel rispetto delle linee di indirizzo fornite in materia dalla Giunta Comunale. L'Avvocatura provvede al calcolo delle somme dovute per spese legali e lo comunica al Settore/Servizio/Ufficio che formula poi la complessiva proposta (sorta capitale + accessori + spese), ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/00.

5. I Servizi Informativi forniscono all'Avvocatura la dotazione e l'aggiornamento dei necessari supporti informatici (hardware e software specifici) sia per i dipendenti che per gli eventuali praticanti/stagisti.

La dotazione strumentale deve, in ogni caso rispondere a criteri di efficacia e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.

6. All'Avvocatura è assicurata, dal Settore Ragioneria, l'attribuzione di idonee risorse finanziarie per far fronte in tempi rapidi alle spese e i rapporti con l'Economato restano disciplinati dalla delibera di Giunta Comunale n. 96/06.

Art. 9

Orario di servizio

1. Le mansioni svolte dagli Avvocati richiedono, ordinariamente, la presenza in servizio e la partecipazione alle udienze.

2. La presenza in servizio è rilevata mediante l'utilizzo giornaliero dell'apposito sistema elettronico per l'accesso e l'uscita dagli Uffici, che sono consentiti senza limiti di orario in ragione del carico di lavoro e delle scadenze.

3. Per l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e difesa giudiziale e stragiudiziale dell'Amministrazione, da assicurarsi presso sedi poste anche al di fuori del tessuto urbano, l'Avvocato Direttore emana specifica disposizione volta a considerare e rendere compatibile la particolare peculiarità dell'attività professionale con il regime di rilevazione delle presenze di cui al precedente comma; in tal caso, per l'effetto, non essendo predeterminabile la durata delle attività, la presenza in servizio dell'avvocato sarà attestata e documentata facendo riferimento all'udienza.

Art. 10

Disciplina indennitaria

1. A tutti i funzionari legali dell'Avvocatura iscritti all'Albo speciale degli Avvocati per il Comune di Salerno è riconosciuta la posizione organizzativa di cui all'art. 13, comma 1 lett. b, del CCNL del 21.05.2018 per l'attività da medesimo svolta con contenuti di alta professionalità e richiedente elevata competenza specialistica, acquisita attraverso titoli formali di livello universitario.

2. Nella determinazione della misura dell'indennità di cui all'art. 15 del su richiamato CCNL, i legali dell'Avvocatura sono posti tutti sullo stesso piano. Al legale chiamato a svolgere le funzioni vicarie dell'Avvocato Direttore - se non dirigente - l'indennità è conferita nella misura massima prevista, in ragione delle maggiori responsabilità attribuite.

Art. 11

Compenso professionale

1. Ai legali dell'Avvocatura interna spettano i compensi professionali a seguito di sentenza favorevole all'Ente e, in caso di condanna alle spese, se le competenze sono recuperate dalla controparte.

2. Per sentenze favorevoli si intendono tutti i provvedimenti riconosciuti tali per legge o per giurisprudenza pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori (a titolo esemplificativo: Giudice civile, penale e amministrativo, Giudici speciali, Collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a definire la controversia in via provvisoria o definitiva e che disponga sulle spese.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 1, 3, 5 e 7, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, le somme recuperate -che devono confluire sull'apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente- sono ripartite secondo i seguenti criteri:

- 45% a favore del legale che ha curato la lite conclusa con la sentenza favorevole;
- 44% a favore dei legali in ragione del rendimento individuale valutato dall'Avvocato Direttore;
- 6% a favore del personale amministrativo dell'Avvocatura, che ha collaborato con gli avvocati nelle attività di cui al presente Regolamento;
- 5% è acquisito al bilancio dell'Ente ;

Le eventuali quote di compenso residue e non assegnate incrementeranno la quota dell'Ente.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronunciata integrale compensazione delle spese e di transazione dopo sentenza favorevole, è dovuta la liquidazione del compenso determinato, previa predisposizione di apposita notula, sulla base del valore medio dei parametri forensi di cui al Decreto Ministeriale vigente alla data della liquidazione, decurtato del 50%.

5. I compensi sono liquidati sulla disponibilità garantita a mezzo dell'apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente in misura non superiore allo stanziamento previsto nel bilancio 2013, come stabilito espressamente dalla suddetta richiamata norma fino a quando la stessa non sia modificata o abrogata.

6. I compensi professionali di cui ai precedenti commi 5 e 6 sono attribuiti agli avvocati dipendenti dell'Ufficio, nel rispetto dei limiti - fissati dalle norme vigenti - di trattamento economico individuale annuale complessivo.

Ai fini della liquidazione dei compensi il Direttore dell'Avvocatura terrà conto del rendimento individuale, provvedendo a una decurtazione del relativo compenso nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione: riduzione del 20% del compenso spettante;
- b) colpevole assenza ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione: riduzione del 20% del compenso spettante;
- c) inadeguatezza della difesa in giudizio, con conseguenti decadenze, preclusioni o comunque effetti pregiudizievoli per l'amministrazione, purchè non causata da indisponibilità di documentazione o di informazioni: riduzione del 20% .

Una quota del 10% dei suddetti compensi è attribuita a favore del personale amministrativo dell'Avvocatura, che ha collaborato con gli avvocati nelle attività di cui al presente Regolamento.

7. Tutti i compensi, ad eccezione di quelli spettanti a sé , sono liquidati con determinazione motivata dell'Avvocato Direttore con cadenza semestrale. All'Avvocato Direttore il compenso professionale spettante è liquidato dal Direttore del Settore Personale .

8. I compensi gravano su apposito intervento del bilancio per la parte imponibile e per gli oneri riflessi a carico dell'Ente (INPS, INAIL, IRAP). All'atto della liquidazione l'Ente applica le ritenute previdenziali, fiscali ed assistenziali di legge.

9. I legali che cessino dal servizio presso il Comune di Salerno per qualsivoglia motivo - eccezion fatta in caso di licenziamento - partecipano alla liquidazione dei compensi professionali per soli due anni solari successivi alla data di cessazione del servizio.

Art. 12

Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale, costituisce diritto-dovere di legge degli Avvocati, anche del Settore Avvocatura, per il conseguimento delle conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi del Comune.

2. In base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente, sono assicurate all'Avvocatura Comunale le risorse per la partecipazione a corsi di aggiornamento, per l'acquisto di testi, strumenti giuridici e

quant'altro necessario per l'assolvimento dei compiti del Servizio stesso.

3. I legali dell'Avvocatura sono abilitati a partecipare, durante l'orario di servizio, ai corsi di formazione obbligatoria, ai sensi della normativa professionale vigente.

Art. 13

Pratica forense e stage

1. Presso il Comune di Salerno può essere svolta sia la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato -ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 6, lett. b), della L. n. 247 del 31.12.2012- che attività di 'stage' formativo e di approfondimento per giovani laureati, anche abilitati alla professione.

2. Le procedure per consentire lo svolgimento di pratica forense o di stage sono avviate con determinazione dell'Avvocato Direttore e disciplinate da regolamento approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 14

Abrogazioni

1. Il presente regolamento ha efficacia a far tempo dalla sua adozione.

2. Dalla predetta data risultano abrogate tutte le deliberazioni/determinazioni/disposizioni con esso incompatibili.